

Resoconto delle Conferenze del 24 gennaio scorso.

6 Febbraio 2008

Nella riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 24 gennaio scorso sono state trattate, tra l'altro, le seguenti tematiche:

Conferenza Stato-Regioni

Argomento:

Parere sullo Schema di decreto del Ministro dello Sviluppo economico relativo ai criteri, alle condizioni e alle modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'art.2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Esiti: **Parere favorevole**

Approfondimenti:

L'art. 2, comma 203, della L. 662/96 (finanziaria 1997) contiene la disciplina sugli interventi ricompresi nelle procedure di programmazione negoziata e l'art. 8 bis, comma 3, del D.L. 81/2007, convertito dalla L. 127/2007, prevede che i criteri, le condizioni e le modalità, anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione delle relative agevolazioni finanziarie siano stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Il 18 dicembre 2007, con una nota che segnala, altresì, l'urgenza dell'esame da parte della Conferenza, è stato trasmesso lo Schema di decreto del Ministro dello Sviluppo economico di cui sopra e nella riunione tecnica del 16 gennaio 2008, le Regioni hanno avanzato alcune richieste di modifiche ed integrazioni al provvedimento stesso, le quali sono state ritenute in gran parte ammissibili dal Ministero dello Sviluppo economico.

Il 22 gennaio 2008 è stato trasmesso il nuovo testo dello Schema di decreto che accoglie le richieste delle Regioni ed apporta ulteriori modifiche.

Sullo stesso Schema l'Ufficio di Segreteria del CIPE ha formulato delle osservazioni finalizzate a rendere coerente il contenuto del provvedimento con quanto previsto dall'art. 2, comma 206, della L. 662/96.

Il 24 gennaio 2008 il Ministero dello Sviluppo economico ha trasmesso il nuovo testo dello Schema di decreto che recepisce in linea di massima le osservazioni del CIPE e su cui le Regioni hanno espresso parere favorevole nel corso della seduta.

Argomento:

Intesa sullo schema di decreto interministeriale che individua le risorse del Fondo competitività e sviluppo da assegnare al finanziamento dei progetti di innovazione industriale.

Esiti: **Rinvio**

Argomento:

Intesa sullo schema di decreto interministeriale con il quale è adottato il Progetto di Innovazione Industriale "Efficienza Energetica".

Esiti: **Rinvio**

Argomento:

Intesa sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie e per l'innovazione".

Esiti: **Sancita Intesa**

Approfondimenti:

L'art. 1, comma 368, lett. d), della L. 266/05 (legge finanziaria 2006) istituisce l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, demandando all'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, la definizione dei criteri e delle modalità relative allo svolgimento delle sue attività istituzionali.

Il Governo e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro assenso all'Intesa sullo Schema di decreto in oggetto.

Argomento:

Parere sullo Schema di decreto legislativo recante correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella comunità con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.

Esiti:Rinvio**Argomento:**

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la costituzione del sistema a rete, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi 455-457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Esiti: Sancito Accordo**Approfondimenti:**

La L. 296/06 (legge finanziaria 2007) prevede all'art. 1, commi 455 e 456, che ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le Regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali centrali di committenza, ai sensi dell'art. 33, del D. Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), in favore delle amministrazioni territoriali di riferimento.

Il successivo comma 457 dispone, inoltre, che per la realizzazione della spesa pubblica nel settore dei beni e servizi, sia prevista la costituzione di un sistema a rete, con il coinvolgimento dei diversi livelli di governo, al fine di perseguire l'armonizzazione dei rispettivi piani di razionalizzazione della spesa e realizzare sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici.

In base al D.Lgs. 82/05 (Codice dell'amministrazione digitale), le Pubbliche Amministrazioni si organizzano ed agiscono utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale.

Nel corso della riunione è stato precisato che, ferma restando la specificità dei ruoli e delle competenze di ciascuno dei soggetti operanti nel sistema a rete, si ritiene di sviluppare programmi di razionalizzazione della spesa che rispondano alle rispettive esigenze e priorità, prevedendo, come indicato nella L. 296/06 (legge finanziaria 2007), un coordinamento tra le centrali di acquisto, con l'obiettivo di massimizzare i risultati conseguibili e di realizzare sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.

Al fine di raggiungere tali obiettivi è stato raggiunto un Accordo tra le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome con il quale viene predisposto un piano integrato di sviluppo delle reti che, partendo da una armonizzazione complessiva dei compiti delle centrali di acquisto, basata sulla tipologia di enti a cui devono rivolgersi e sulle relative esigenze, preveda, tra l'altro, l'implementazione della rete delle centrali di acquisto; sinergie tra i sistemi di acquisto e la semplificazione dell'accesso delle imprese al mercato delle pubbliche forniture.

Argomento:

Parere sullo Schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze inerente il Fondo per l'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per l'eliminazione delle barriere

architettoniche nei locali aperti al pubblico, ai sensi dell' art. 1, comma 389, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Esiti: Parere favorevole

Approfondimenti:

L' art. 1, comma 389, della L. 296/06 (finanziaria 2007) stabilisce che presso il Ministero dello Sviluppo economico venga istituito un fondo con un dotazione di 5 milioni di euro da destinare all' erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l' eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.

La stessa disposizione prevede che le modalità, i limiti e i criteri per l' attribuzione dei contributi di cui si è detto, vengano definiti con decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze, d' intesa con i Ministri dello Sviluppo economico e della Solidarietà sociale.

L' art. 4, del D.L. 248/07 (recante proroga di termini previsti da disposizioni urgenti in materia finanziaria) ha prorogato al 31 dicembre 2008 il termine previsto dal citato art. 1, comma 389, della legge n. 296/2009.

Il 7 gennaio 2008 è stato trasmesso lo Schema di decreto ministeriale suddetto che recepisce le proposte delle Regioni, formulate nelle riunioni tecniche del 13 aprile e del 28 maggio 2007, sul quale è stata acquisita l' intesa del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero della Solidarietà sociale.

Il Coordinamento regionale competente in materia con nota dell' 11 gennaio 2008, in ottemperanza al citato art. 4 del D.L. 248/2007, ha richiesto la sostituzione del termine del 31 dicembre 2007 contenuto nel provvedimento con il termine del 31 dicembre 2008.

Sul nuovo Schema di decreto del 18 gennaio 2008, così come modificato in conformità a quanto richiesto dalle Regioni , è stato espresso parere favorevole nel corso della seduta.

Conferenza Unificata

Argomento:

Parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"" (A.C. 3324).

Esiti: Parere favorevole

Approfondimenti:

Si veda precedente del 6 febbraio 2008.

Argomento:

Intesa riguardante le modalità di attuazione del regolamento sulle funzioni dell' Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione.

Esiti: Sancita Intesa

Approfondimenti:

L' articolo 1 della L. 3/03 (recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica sicurezza), come modificata dall' art. 1, comma 254, della L. 266/05 (finanziaria 2006), istituisce l' Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione. In particolare, il comma 4, dello stesso art. 1 della L. 3/03, precisa che l' Alto Commissario svolge le proprie funzioni, tra l' altro, nel rispetto delle competenze regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il regolamento concernente le funzioni dell' Alto Commissario, di cui al DPR 258/04 così come modificato dal DPR 236/06, all' articolo 2, comma 1, prevede che le suddette funzioni vengano esercitate nell' ambito della Pubblica Amministrazione e rinvia ad apposita intesa, da raggiungere in sede di Conferenza Unificata, la definizione delle modalità per l' attuazione del regolamento medesimo rispetto alle regioni, alle Province autonome e agli Enti locali.

Nelle premesse all' Intesa vengono richiamati il D.Lgs. 286/99, emanato in attuazione dell' art. 11

della L. 59/97, contenente disposizioni per il riordino e il potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni, mentre, a livello locale, il D.Lgs. 267/00 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) che all'art. 147 disciplina le tipologie dei controlli interni.

Viene, altresì, menzionato il D.Lgs. 82/05 (Codice dell'amministrazione digitale) che all'art. 12 statuisce che tutte le Pubbliche Amministrazioni garantiscono, in forma vicendevole, la consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio.

Nelle premesse viene, altresì, specificato che la funzione di controllo di regolarità amministrativa e contabile attribuita alla competenza delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali si attua con differenti modelli organizzativi e che gli stessi enti territoriali sono destinatari di informazioni e segnalazioni, nonché promotori di attività per il coordinamento di varie iniziative per la corretta esecuzione della normativa di riferimento.

Relativamente all'Alto Commissario si evidenzia che questi, nell'esercizio delle sue funzioni, può ordinare indagini di natura conoscitiva, anche su richiesta delle amministrazioni; può, altresì, monitorare procedure contrattuali, procedure di spesa, comportamenti da cui possa derivare danno erariale.

Inoltre, l'Alto Commissario può elaborare analisi e studi sull'adeguatezza e congruità del quadro normativo e sulle misure poste in essere dalle amministrazioni per prevenire e fronteggiare fenomeni di corruzione e di illecito o di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della Pubblica Amministrazione.

Al fine di un corretto esercizio delle funzioni istituzionali dell'Alto Commissario è stato evidenziato che sia necessario che vengano definite le modalità di collegamento tra i soggetti coinvolti in modo da garantire, in maniera reciproca, un flusso informativo di dati e notizie ed incrementare attività coordinate nell'ambito delle rispettive competenze.

La proposta di Intesa è stata trasmessa dall'Alto Commissario in data 7 dicembre 2007 ed inoltrata in data 12 dicembre 2007 alla Conferenza che nella riunione tecnica del 21 gennaio 2008 ha concordato due modifiche formali al testo pervenuto.

L'Intesa consta di tre articoli.

In particolare, nel disciplinare l'attività di cooperazione, si prevede, tra l'altro, che le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali segnalino all'Alto Commissario i casi di reiterate disfunzioni indicative di fenomeni corruttivi o di altre forme di illecito e promuovano attività di prevenzione e di controllo. Gli stessi Enti territoriali promuovono attività di prevenzione e di controllo, nonché l'interoperabilità dei sistemi informativi e favoriscono iniziative congiunte volte all'attuazione di una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati.

Le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali richiedono, nella stessa attività di cooperazione, all'Alto Commissario lo svolgimento di indagini conoscitive su specifici settori di attività o su particolari tematiche relative ai compiti di prevenzione e contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione.

È previsto, inoltre, che l'Alto Commissario azioni d'ufficio i propri poteri nei confronti di amministrazioni locali individuate sulla base di parametri definiti da un gruppo di lavoro paritetico composto dai rappresentanti delle componenti della medesima Conferenza Unificata.

Con altra disposizione si prevede che, allo scopo di coadiuvare le Regioni, Province ed Enti locali nelle rispettive attività di individuazione dei fenomeni di corruzione e di altre forme di illecito, l'Alto Commissario dia immediata comunicazione ai vertici dell'ente interessato qualora disponga indagini di natura conoscitiva ed effettui il monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti da cui possa derivare danno erariale.

Si statuisce, altresì, che l'Alto Commissario, unitamente alle Regioni, Province autonome ed Enti locali, anche attraverso associazioni rappresentative, avvii forme di collaborazione per la realizzazione di attività coordinate nel campo della prevenzione, del monitoraggio, dell'analisi, dell'accertamento e

del contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione.
Nel corso della seduta è stato acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali ed è stata sancita l'Intesa.

Argomento:

Parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, recante: "Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza" (A.C. 3325).

Esiti: Presa d'atto

Approfondimenti:

Il decreto legge in oggetto, attualmente all'esame dell'Aula della Camera dei Deputati (DDL 3325/C), prevede tra l'altro, misure in tema di espulsione dal territorio nazionale per motivi di prevenzione del terrorismo, l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente in caso di espulsione di stranieri e di allontanamento di cittadini dell'Unione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché le sanzioni per la violazione del divieto di reingresso conseguente all'allontanamento.

Il testo è stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 dicembre 2007, è stato diramato alle Regioni ed alle Autonomie locali in data 8 gennaio 2008 per l'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 281/97.

Il Coordinamento Affari istituzionali delle Regioni, nella riunione del 17 gennaio 2008, ha evidenziato esclusivamente rilievi formali sul provvedimento in quanto lo stesso rientra nella materia di competenza statale ed ha espresso, al riguardo, avviso di massima favorevole; nella stessa riunione l'ANCI non ha formulato alcuna osservazione sul provvedimento.

Le Regioni e gli enti locali nel corso della seduta hanno preso atto dei contenuti del provvedimento ed hanno riconosciuto la competenza statale in materia.

Argomento:

Parere sullo Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/138 CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.

Esiti: Presa d'atto

Approfondimenti:

Nella seduta del 28 dicembre 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30/07 di attuazione della Direttiva 2004/38 CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Lo Schema in oggetto prevede, tra l'altro, limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza e l'allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno. Vengono, altresì, disciplinati i ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento.

Sul provvedimento in questione le Regioni e gli Enti locali hanno preso atto dei contenuti, riconoscendo la competenza statale in materia.

Argomento:

Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane sulle modalità di attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e sulle garanzie di informazione da parte del Governo.

Esiti: Sancito Accordo

Approfondimenti:

L'art. 117 della Costituzione nel disciplinare il riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, prevede che essa vada, tra l'altro, esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento

comunitario e dagli obblighi internazionali, e che le Regioni e le Province autonome partecipino alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedano all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.

L'articolo 118 della Costituzione disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative ai vari livelli di governo secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

La L.11/05 reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, mentre l'art. 1, commi 1213-1216 e 1218- 1222, della L.296/06 (finanziaria 2007), oltre a contenere disposizioni relative all'adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali, disciplina i poteri sostitutivi statali e il diritto di rivalsa.

Dai richiami normativi di cui sopra, è stata evidenziata l'opportunità di definire le procedure concordate di attuazione degli obblighi comunitari in maniera tempestiva, sia a livello nazionale che regionale, e di evitare l'instaurarsi di procedure di infrazione, nonché di individuare, nel rispetto del principio di leale collaborazione, gli adempimenti di competenza di ciascun livello di governo al fine di non incorrere in sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia ex art. 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

A tal fine, viene ritenuto efficace potenziare il sistema informativo nei confronti delle Regioni e delle Province autonome per migliorare la collaborazione con il Governo e prevedere, nel rispetto dei maggiori poteri attribuiti dal Titolo V della Costituzione, forme di coinvolgimento effettivo delle stesse nelle diverse fasi della procedura, anche al fine di esercitare eventualmente il diritto di rivalsa dello Stato per gli oneri finanziari derivanti da sentenze di condanna della Corte di Giustizia per violazione di obblighi comunitari riconducibili alle Regioni e alle Province autonome.

è stata evidenziata, altresì, la necessità di coinvolgere nell'accordo le Province, i Comuni e le Comunità montane destinatari anch'essi degli stessi obblighi comunitari.

A seguito di alcune riunioni svolte a livello tecnico, il 23 gennaio 2008 è stata definita la versione finale dell' Accordo, in ottemperanza a quanto detto sopra. Tale versione è stata trasmessa nella stessa data alle Regioni e agli Enti locali dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Politiche europee. L'Accordo è costituito da sei articoli con cui il Governo, le Regioni e le Province autonome si impegnano alla piena e leale collaborazione per il tempestivo adeguamento dei rispettivi ordinamenti agli obblighi comunitari e ad adottare tutte le misure e gli adempimenti necessari per uniformarsi al diritto comunitario.

Il Governo, da parte sua, promuove il coordinamento delle Regioni e delle Province autonome nella predisposizione della legge comunitaria e si impegna a garantire una informazione tempestiva e completa nei casi in cui la Commissione europea avvii una procedura di infrazione che interessi le regioni e le province autonome. La suddetta informazione si realizza con l'invio dei documenti ufficiali trasmessi dalla Commissione europea o di ogni altra comunicazione, nonché dei documenti trasmessi dal Governo alla Commissione.

Viene previsto che le stesse Regioni e Province autonome si impegnino a comunicare al Governo, con la massima sollecitudine e completezza, gli elementi di informazione richiesti dalla Commissione europea.

In altra disposizione si contempla l'impegno delle Regioni, delle Province autonome e del Governo alla piena e leale collaborazione in tutte le fasi delle procedure di infrazione.

Vengono disciplinati, altresì, i casi di violazione di obblighi comunitari che coinvolgano una o più Regioni o Province autonome e per cui sia stata emanata una sentenza della Corte di Giustizia ex art. 228 del Trattato CE. In particolare, viene previsto il diritto di rivalsa dello Stato in caso di soccombenza nel giudizio instaurato per cui l'imputazione degli oneri finanziari, derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia nei confronti dei soggetti obbligati individuati dall'art. 1, commi 1213-1216 e 1218-1222, della L.296/06, avviene nel quadro delle procedure previste dalle stesse disposizioni.

Inoltre, si prevede che i decreti di cui all'articolo 1, comma 1219, della L. 296/06, oggetto dell'Intesa

ex art. 1, comma 1220, della stessa legge, devono tenere in considerazione le responsabilità nella mancata esecuzione della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE, che saranno definite sulla base di criteri da concordare. A tal proposito, nel corso della seduta, la Conferenza ha condiviso una riformulazione "più chiara della disposizione che si riferisce ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze di determinazione degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa". Con l'acquisizione dell'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province e delle Comunità montane è stato sancito l'Accordo.

[Esiti Conferenza Stato-Regioni 24 gennaio 2008](#)

[Esiti Conferenza Unificata 24 gennaio 2008](#)

Si veda precedente del 23 gennaio 2008.